

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA E NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA AMBITI DI RHO E GARBAGNATE MILANESE

Periodo: ottobre 2017 – settembre 2018

Nella sede di Sercop a. s. c., l'anno **2017**, il giorno **3 del mese di maggio**, si sono svolte le operazioni di selezione della gara d'appalto di cui in oggetto.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del CDA n. 142 del 12/04/2017 si dava inizio alle procedure per l'affidamento del servizio in oggetto (da ottobre 2017 a settembre 2018), mediante appalto da aggiudicarsi con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) e 63 del D.lgs. 50/2016, con la pubblicazione di avviso esplorativo sul sito istituzionale del committente in data 13 aprile 2017.

Considerato che con la suddetta pubblicazione si dava la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 2 maggio 2017.

Precisato che nell'avviso Sercop si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero massimo di 10 ditte, alle quali richiedere, con lettera di invito, di presentare la propria offerta e, nel caso in cui entro i termini previsti dall'avviso pervenisse un numero inferiore a dieci richieste, la facoltà di dare luogo alla procedura negoziata con gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che ne hanno fatto richiesta.

Dato atto che alla scadenza dei termini previsti nell'avviso è pervenuta la seguente manifestazione di interesse a partecipare, presentata da:

a) COSTITUENDA ATI fra:

– **FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS Milano (mandataria)/ACLI Milano (mandante)/DIALOGICA Cooperativa Sociale Milano (mandante)** - Prot. N. 9104 del 28/04/2017 ore 11:13

Si procede all'apertura della documentazione inviata ed all'esame del relativo contenuto.

Al termine dell'esame della manifestazione di interesse e della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, risulta quanto riportato dalla allegata **TABELLA 1**, che è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Risulta pertanto ammessa alla successiva procedura negoziata la seguente Ditta:

a) COSTITUENDA ATI fra:

– **FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS Milano (mandataria)/ACLI Milano (mandante)/DIALOGICA Cooperativa Sociale Milano (mandante)**

Alla ditta ammessa come da **TABELLA 1** si procederà ad inviare apposita lettera d'invito.

TABELLA 1: verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso per l'ammissione alla preselezione:

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa via dei Cornaggia, 33 20017 Rho (MI)
Telefono: 02/93207355- Fax: 02/93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

<u>Requisito</u> <u>Ditta</u>	dichiarazioni richieste per l'ammissione	capacità tecnico/professionale	comprovata esperienza di almeno 5 anni continuativi nella gestione di Centri Antiviolenza e Case Rifugio	disponibilità di almeno 10 posti complessivi in Case Rifugio aventi gli standard dell'Intesa Stato Regione 27/11/2014	dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento	ESITO
	sostitutive di certificazioni (D.P.R. 445/2000)	fatturato direttamente riferibile alla gestione di servizi inerenti il contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere				
ATI tra FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS Milano (mandataria)/ ACLI Milano (mandante)/ DIALOGICA Cooperativa Sociale Milano (mandante)	presente	presente	presente	presente	presente	AMMESSA

Letto, approvato e sottoscritto


 IL RUP
 Dott. Guido Ciceri

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa via dei Cornaggia, 33 20017 Rho (MI)
 Telefono: 02/93207355- Fax: 02/93207317 - e-mail: info@sercop.it
 C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO
ED ALLA VIOLENZA DI GENERE
PERIODO 2017-2018**

PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 e 63 DEL D. LGS. 50/16

IL RUP

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente appalto ha ad oggetto la progettazione e la gestione del servizio di interventi di contrasto del maltrattamento e della violenza di genere negli Ambiti territoriali di Rho e Garbagnate (Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pregnana M.se, Pogliano M.se, Rho, Settimo M.se e Vanzago/Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M.se, Novate M.se, Paderno Dugnano, Senago e Solaro) che hanno formalmente individuato il Comune di Rho quale Ente Capofila per la realizzazione degli interventi (d'ora in poi capofila).

Sercop, Azienda speciale dei Comuni del rhodense per i servizi alla persona, agisce esclusivamente nella fase che riguarda le procedure di scelta del contraente in base alla Delibera di Giunta Comunale del Comune di Rho n. 89 del 18.04.2017.

Art. 1 – Obiettivi e finalità dell'appalto

Obiettivo del presente appalto è la realizzazione di un presidio di Contrasto al Maltrattamento ed alla Violenza di Genere che preveda la costituzione, il consolidamento e il coordinamento della rete degli interventi e servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e l'assistenza/supporto alle donne vittime, attraverso le azioni di seguito dettagliate.

Il progetto deve essere articolato e strutturato con interventi atti a tutelare la donna maltrattata, ad accompagnarla nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza, ma anche a promuovere una cultura inclusiva che coinvolga l'intera comunità locale.

Finalità di fondo è la promozione di politiche di valorizzazione delle differenze di genere al fine di incidere sul contesto della comunità locale, attraverso campagne di sensibilizzazione che consentano di promuovere le competenze della comunità nel contrasto alla violenza di genere e nel supporto alle donne che possono trovarsi in una situazione di criticità e fragilità; strumento indispensabile rispetto al presente intento è la costruzione e manutenzione di reti e relazioni tra tutte le agenzie pubbliche e private in qualsiasi modo coinvolte nell'affrontare il problema della violenza di genere.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto:

Il presente appalto ha per oggetto la individuazione di un soggetto in grado realizzare un complesso di prestazioni consistenti in:

1. collaborazione all'attività di progettazione dei servizi secondo le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo;
2. organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previsti nel progetto;
3. collaborazione alla predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, di reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del capofila.

Il progetto dovrà articolarsi secondo quattro linee di intervento:

- 1 - CENTRO ANTIVIOLENZA Requisiti strutturali e organizzativi come previsti dall'Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni;
- 2 - CASE RIFUGIO Requisiti strutturali e organizzativi come previsti dall'Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni;
- 3 - PROGETTI PERSONALIZZATI: coordinamento dei progetti personalizzati e supporto alla fuoriuscita dalla violenza;
- 4 - PROMOZIONE DI UNA CULTURA CHE VALORIZZA E RISPETTA LA DIVERSITA' DI GENERE
- 5- SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

La realizzazione delle azioni per tutte le linee d'intervento dovrà essere attuata ai sensi della DGR 5878/2016 - decreto attuativo n 2167 dell'1.03.2017 finalizzato ad incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio.

Art. 3 – Dettaglio delle azioni e attività

3.1- Centro Antiviolenza

Il Centro Antiviolenza deve articolarsi con almeno 2 sportelli operativi localizzati rispettivamente nell'Ambito del Rhodense e del Garbagnatese.

Gli sportelli possono essere individuati e messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria, con oneri a proprio carico, mediante locali con requisiti strutturali e organizzativi come previsti dall'Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni. Le strutture destinate a sedi operative del Centro Antiviolenza devono possedere i requisiti di abitabilità e devono essere articolate in più locali distinti idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Pur mantenendo la peculiarità della normativa di riferimento, in aderenza con l'obiettivo da perseguire (promuovere le competenze della comunità nel contrasto della violenza di genere), dovranno connotarsi come "punto di snodo" (hub appunto) generativo di interazioni e di corresponsabilità nel quale far confluire diverse azioni espressione della comunità stessa a contrasto della violenza dell'isolamento e della marginalizzazione.

Il Centro Antiviolenza:

- a. deve garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana
- b. deve garantire un numero telefonico dedicato attivo 24 h su 24
- c. deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522
- d. adotta la Carta dei Servizi
- e. deve avvalersi di personale adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, qualificato e stabile.
- f. deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste, operatrici di accoglienza con una formazione specifica sul tema della violenza
- g. è in grado di somministrare alle donne vittime di violenza strumenti utili per la valutazione del rischio
- h. deve sempre operare attraverso valutazioni di équipe multidisciplinari che siano in grado di analizzare il fenomeno nella sua complessità ed articolazione multifattoriale
- i. svolge attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza e, nel rispetto della privacy delle donne, condivide i dati con l'Ente locale con cui struttura un accordo di collaborazione e condivide un progetto.

A titolo esemplificativo si elencano gli interventi minimi garantiti dai Centri Antiviolenza a titolo gratuito per le donne che vi accedono:

1. ascolto Competente: colloqui telefonici e/o vis a vis preliminari presso la sede o in altri luoghi concordati con la donna per fornire le informazioni essenziali ed utili nell'immediato;
2. accoglienza: garantire protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui mirati volti all'attivazione di percorsi individuali di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
3. consulenza psicologica: supporto psicologico individuale e/o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;

4. assistenza legale: colloqui di informazione, di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio;
5. supporto a minori vittime di violenza assistita;
6. orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i Servizi Sociali territoriali e con i Centri per l'Impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
7. orientamento all'autonomia abitativa e supporto nella ricerca attiva di un alloggio sostenibile;
8. definizione condivisa con la donna (nel rispetto delle sue decisioni, dei suoi tempi e delle sue modalità) di un percorso personalizzato di protezione e sostegno e di progressiva fuoriuscita dalla violenza;
9. integrazione e raccordo con i servizi territoriali di base che assumeranno la presa in carico della donna vittima.

Nella relazione progettuale dovranno essere indicati il numero, le tipologie di figure professionali e le ore dedicate al progetto.

3.2- Case Rifugio

Le Case Rifugio devono rispettare i requisiti strutturali e organizzativi come previsti dall'Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni. In particolare la Casa Rifugio:

- a. è appartamento di civile abitazione oppure una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza;
- b. deve garantire l'anonimato e la riservatezza;
- c. deve assicurare vitto, alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli;
- d. deve raccordarsi con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza ed i loro figli;
- e. deve avvalersi di personale adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, qualificato e stabile;
- f. svolge attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza e, nel rispetto della privacy delle donne, condivide i dati con l'Ente locale con cui struttura un accordo di collaborazione e condivide il progetto personalizzato

Servizi minimi garantiti dalle Case Rifugio per le donne che vi accedono:

1. la casa garantisce protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
2. la casa definisce ed attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza;
3. la casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali territoriali, tenendo conto prioritariamente delle necessità e dei bisogni della donna vittima di violenza;
4. la casa deve fornire nel caso di donne con minori servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli della donna vittima di violenza;
5. la casa cura il passaggio di presa in carico ed accoglienza della donna sola con minori ai servizi di tutela minori ed ai servizi territoriali di base e la condivisione della progettualità individuale.

Le unità abitative devono rispettare diversi livelli di protezione sociale, ospitalità ed accoglienza:

- I. strutture di pronto intervento (tempo di permanenza da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 mesi), caratterizzate da: possibilità di accesso immediato 7 giorni su 7, alta protezione, forte affiancamento socio-educativo, in genere invio/accompagnamento da parte di forze dell'ordine in situazioni di crisi acuta
- II. strutture di prima accoglienza (tempo di permanenza da minimo 3 mesi a massimo 1 anno) casa rifugio e/ o comunità
- III. strutture di seconda accoglienza o appartamenti per autonomia (tempo di permanenza da minimo 1 anno a 2 anni).

Nella relazione progettuale dovranno essere indicate le tipologie di strutture che vengono messe a disposizione del progetto in termini di posti letto e costo giornaliero.

3.3 - progetti personalizzati

Attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento della rete dei servizi a tutela dei progetti personalizzati, con azioni di messa a punto del progetto e di verifica dell'attuazione dello stesso, consistenti in:

- a. supporto consulenziale ai servizi territoriali
- b. elaborazione di analisi e valutazione delle caratteristiche dei soggetti per l'eventuale presa in carico da parte della rete
- c. definizione dell'intervento e della struttura (Casa Rifugio e/o Centro Antiviolenza) più appropriato ai bisogni individuali del soggetto
- d. tenuta ed aggiornamento delle schede di ingresso/uscita dei soggetti in carico,
- e. elaborazione dei dati per la lettura del fenomeno e della sua evoluzione, utilizzo sistema informatico regionale ORA
- f. monitoraggio del percorso individuale intrapreso dal soggetto preso in carico e cura dei passaggi fra i diversi regimi di accoglienza (dal pronto intervento alla prima accoglienza...),
- g. cura e manutenzione della rete territoriale necessaria al reinserimento sociale del soggetto preso in carico (rapporti con i servizi territoriali e/o con servizi specialistici sanitari e di altra natura),
- h. redazione delle relazioni periodiche di andamento del progetto,
- i. confronto con gli operatori degli enti ospitanti o erogatori di prestazioni e servizi in relazione alla messa a punto di situazioni particolarmente problematiche,
- j. supporto al coordinamento delle azioni progettuali,
- k. predisposizione di tutti gli atti necessari per gli eventuali impegni economici con i Funzionari Responsabili dei Comuni di residenza delle donne coinvolte

3.4 - promozione di una cultura che valorizza e rispetta la diversità di genere

Progettazione e realizzazione di azioni finalizzate:

- a. alla sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica sulla violenza di genere e sulle differenti forme di violenza (fisica, sessuale, economica, assistita, stalking, psicologica),
- b. alla presentazione ed alla conoscenza della rete di servizi presenti sul territorio a supporto delle donne vittime,
- c. alla sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema socio sanitario, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura ed Avvocatura,

- d. alla prevenzione della violenza di genere e del maltrattamento domestico con percorsi formativi nelle scuole (adatti alle differenti fasce d'età e rivolti anche a docenti e famiglie) e nei luoghi di aggregazione informali delle giovani generazioni,
- e. al superamento degli stereotipi di genere,
- f. alla diffusione della cultura del rispetto, della valorizzazione delle differenze, dei diritti della persona, delle pari opportunità tra uomini e donne,
- g. a campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore comunicazione e media volte a proporre, in particolare, immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna
- h. al monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale (O.R.A.).

3.5- supporto e coordinamento alla costituzione della rete territoriale

Il Centro Antiviolenza è soggetto presente nel sistema territoriale integrato dei servizi alla persona, degli Ambiti del Rhodense e Garbagnatese, partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dal territorio che mettono in connessione tutti gli attori sociali istituzionali (Sistema Sanitario, Forze dell'Ordine, Giustizia) e non (parti sociali, associazionismo, ordini professionali) del territorio di riferimento che si occupano a vario titolo di violenza di genere e che possono offrire risorse e competenze specialistiche.

In tal senso collabora con il capofila e mette a disposizione le proprie competenze specialistiche per il coordinamento e la manutenzione del sistema della rete territoriale con riferimento a tutti gli attori istituzionali e non.

Il progetto per la gestione del servizio oggetto della valutazione di qualità dovrà contenere tutti gli elementi descrittivi, tecnici e quantitativi connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo: modalità di realizzazione e gestione delle azioni, tempi e modalità di apertura dei centri antiviolenza, caratteristiche e localizzazione delle case rifugio, risorse assegnate ad ogni intervento, etc.

Art. 4 Articolazione dell'appalto

I servizi oggetto del presente capitolato verranno aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con attribuzione da parte di una specifica commissione di punti 20/100 al valore del prezzo calcolato sul ribasso e punti 80/100 calcolati sull'elemento qualità.

Tra il Capofila e il soggetto selezionato sarà stipulato un contratto per la realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri solo successivamente all'ammissione del Capofila ai finanziamenti regionali previsti dalla DGR 5878/2016, limitatamente all'entità del finanziamento ottenuto.

Art. 5 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di **anni 1 (uno)**, dalla data di sottoscrizione, indicativamente dall'01/10/2017 al 30/09/2018, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Opzioni per proroga contratto

La Ditta appaltatrice si obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della Stazione Appaltante, per un massimo di nove mesi successivi a quelli previsti al precedente art. 5, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la Ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla Ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 7 – Revisione Prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 8 - Base d'asta

L'importo massimo dell'appalto per il triennio ammonta ad € 95.000,00 (novantacinquemila euro) oltre iva.

Art. 9 - Modalità di liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura mensile, riportante il numero del CIG associato al presente appalto.

PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE

Art. 10 - Norme generali

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.
3. Gli operatori dipendenti della Ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.
4. Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto al capofila del Progetto.
5. Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.
6. Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di ore affidate ad altri operatori in servizio.
7. La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute alla ditta aggiudicataria nella misura pari al doppio del costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata.

8. La sostituzione di personale dipendente dell'Aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.
9. Gli operatori dipendenti della ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

Art. 11 - Figure professionali

La gestione dei servizi di cui al precedente art. 3 prevede la presenza di operatori professionali che abbiano maturato una esperienza tecnica specifica in servizi analoghi a quello posto in appalto per un periodo pari ad almeno 24 mesi.

Art. 12 - Competenze e mansioni del Coordinatore

Il Coordinatore, oltre a tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del capofila, garantisce:

- il coordinamento tecnico specialistico degli interventi previsti dal presente capitolato;
- la buona tenuta di relazioni con i Comuni del Rhodense e del Garbagnatese, e le altre agenzie coinvolte nel processo di tutela del minore;
- la collaborazione con analoghi servizi di altri territori;
- l'individuazione di bisogni formativi dell'équipe professionale;
- la redazione periodica e, all'occorrenza, su richiesta del capofila, di rapporti sui volumi delle prestazioni erogate, sull'andamento dei servizi nonché sulla realizzazione degli obiettivi del Servizio;
- la collaborazione con il direttore dell'esecuzione individuato dal Comune capofila.

Art. 13 - Sede del servizio

Il capofila potrà valutare una dislocazione delle sedi che consenta funzionalità ed efficienza del servizio, ma anche capillarità degli interventi, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

La Ditta aggiudicataria potrà mettere a disposizione, in relazione alla presente offerta, sedi o spazi che rientrino nella propria disponibilità e vengano ritenuti utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività, senza alcun onere aggiuntivo a carico del capofila.

PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA

Art. 14 – Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dal Capofila.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La Ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 15 - Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali coinvolte nell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario s'impegna ad instaurare rapporti di lavoro dipendente e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Art. 16 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione, di cui al precedente art. 14:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 17 - Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto a:

- 1) essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 18 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

- 1) Il personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi gli eventuali soci lavoratori, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare il gestore dovrà

predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

- 2) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
- 3) La Ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
- 4) Qualora la Ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
- 5) Alla impresa aggiudicataria compete la formazione, la supervisione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato anche concordando i relativi percorsi con Sercop.
- 6) La Ditta affidataria dovrà dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto per la realizzazione degli interventi che costituisce oggetto di valutazione del presente appalto;
- b. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- c. la nomina e la comunicazione al Capofila di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- d. la predisposizione e trasmissione al coordinatore del servizio e al Direttore di Sercop di report mensili sull'utenza in carico e le ore di personale dedicate ad ogni caso e su ogni altra informazione utile che dovesse essere richiesta dalla Stazione Appaltante;
- e. la partecipazione ad incontri periodici con il referente del capofila sull'andamento complessivo nel servizio.

Art. 19 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

La Ditta affidataria, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è tenuta

ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 20 - Pagamenti e ritenute a garanzie

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della Ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art.21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare al Capofila gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 22 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Capofila per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Art. 24 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla Ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili** per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per **causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

d) se le **modifiche non sono sostanziali** ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 25 - Subappalto

È fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni di cui al presente contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia il Capofila rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà **l'immediata decadenza** dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 26 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 27 – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 28 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria consegnare al Capofila, prima dell'avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla Ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 29 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 30 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 32 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La Ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di riconoscere il diritto del Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 33 – Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

Art. 34 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 35 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Spettabile

**COSTITUENDA ATI fra
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS Milano (mandataria)
ACLI Milano (mandante)
DIALOGICA Cooperativa Sociale Milano (mandante)**

**c/o
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
P.zza XXV Aprile 2
20121 MILANO**

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA DI GENERE EX ARTT. 36 e 63 DEL D.LGS. 50/2016 - PERIODO 2017 - 2018

Importo complessivo stimato euro 95.000,00 (oltre iva)

CIG 7070993005

SCADENZA: ore 10.00 del 22 MAGGIO 2017

L'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona SERCOP, dovendo acquisire il servizio in oggetto, indice una procedura di gara ai sensi dell'artt.36 e 63 del D. Lgs. 50/16, secondo le disposizioni della presente lettera di invito.

Gli atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera, sono costituiti da:

- Capitolato speciale d'appalto
- Modulo presentazione domanda (allegato A)
- Modello Offerta Economica (Modello 3)

a. Presentazione delle offerte

Il plico per la partecipazione alla gara, da presentare entro la scadenza sopra indicata all'Ufficio Acquisti di SERCOP, dovrà contenere l'indicazione del mittente e la dicitura "Procedura negoziata per la gestione di interventi di contrasto al maltrattamento ed alla violenza di genere ex artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 - periodo 2017 -2018" – Offerta – CIG n. 7070993005 e dovrà contenere al suo interno:

BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla busta si dovrà riportare "Busta n. 1 – documentazione amministrativa", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce. Nella stessa dovranno essere inseriti:

1. contributo identificativo gara – autorità di vigilanza (cig): Per la partecipazione alla procedura di gara non dovrà essere effettuato versamento relativo al contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, in considerazione dell'importo posto a base di gara;
2. dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001;
3. Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) in corso di validità;

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

4. PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCpass: nella busta dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

Con riferimento al punto 2) "dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001" i concorrenti dovranno dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante:

- presentazione del modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001, con indicazione del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello. Il modello di organizzazione redatto ai sensi della citata legge deve prevedere:
 - l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati
 - la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
 - l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
 - la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza
 - la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti
 - l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati

oppure

- dichiarazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa – con la quale l'impresa assume l'impegno all'approvazione di un modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001 (avente i contenuti indicati al punto precedente) e alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello entro 180 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

La mancata presentazione del modello con i contenuti sopra indicati, nonché dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza, entro i termini prescritti, costituisce causa di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria.

BUSTA n. 2 – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o, separata/o dalla restante documentazione di gara.

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica si dovrà riportare "Busta n. 2 - contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal Titolare dell'impresa, se trattasi di Azienda individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

L'offerta tecnica, contenente tutti gli elementi di valutazione di cui al successivo punto b) (valutazione delle offerte) dovrà essere formulata in massimo 35.000 battute compresi gli spazi.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida.

BUSTA n. 3 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 95.000,00 (euro novantacinquemila) I.V.A. esclusa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il prezzo netto desunto dalla applicazione dello sconto offerto alla base di gara.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)

Telefono: 02/93207399 - **Fax:** 02/93207317- **e-mail:** info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - **REA:** MI-1844020

Nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

Tale busta C) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.

b. Criteri di valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione gli elementi e i criteri di valutazione di seguito indicati.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà inoltre della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI		PUNTEGGIO MASSIMO
1	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	80
2	ELEMENTI ECONOMICI – OFFERTA ECONOMICA	20
	TOTALE	100

1) Valutazione offerta tecnica - max punti 80

Il progetto gestionale sarà valutato sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia di valutazione e dovrà essere articolato in capitoli secondo l'ordine dei medesimi.

	Criterio	Punti max
1	Progetto di organizzazione del servizio, metodologia di intervento e strumenti di lavoro	25
2	Assetto organizzativo a garanzia della promozione delle competenze della comunità locale	10
3	Disponibilità di locali da adibire al Centro Antiviolenza	10
4	Disponibilità di locali da adibire a Case Rifugio	10

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)

Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

5	Modalità di integrazione e collaborazione con altri soggetti della rete: in particolare proposta sugli strumenti di presidio e controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi	15
6	Programma di formazione e supervisione del personale	5
7	Procedure e strumenti di valutazione del servizio	5
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA	80

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra zero

(valutazione minima) e uno (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente scala:

giudizio	parametro
ottimo	1,00
molto buono	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
insufficiente	0,40
gravemente insufficiente	0,20

La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo:

- Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione tramite il parametro di cui sopra;
- Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara;
- Il risultato di cui al punto ii. verrà riparametrato dividendo il voto medio di ciascuna offerta per il voto massimo attribuito a quel criterio;
- Il risultato di cui al punto iii. costituirà la valutazione attribuita al concorrente;
- Il voto medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione. Ciò costituirà il punteggio attribuito al concorrente.

La valutazione complessiva dell'offerta progettuale avverrà mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum n \left[W_i * \frac{V(a)_i}{V(max)_i} \right]$$

Dove

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W_i =peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn= sommatoria

2) Valutazione offerta economica - max punti 20

La valutazione dell'offerta economica viene effettuata come segue:

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)

Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

$$X = \frac{P. \min. * C}{P.O.}$$

Dove:	X	=	
	P. min.	=	punteggio da attribuire al concorrente in esame
	C	=	prezzo più basso offerto
	P.O.	=	punteggio massimo (20)
		=	prezzo offerto dal concorrente in esame

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

c. Svolgimento della gara

Il giorno **25 Maggio 2017, alle ore 9.30**, presso la sede di Sercop, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà a verificare la completezza della documentazione presentata per quanto attiene alla busta n. 1 – “documentazione amministrativa” di cui al precedente punto a). In seguito la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione della parte tecnica delle offerte di cui alla busta n. 2 – “offerta tecnica”. Qualora si rendesse necessario, la valutazione dei progetti potrà svolgersi anche in più sedute al fine di consentire un'accurata valutazione delle offerte presentate.

Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante posta elettronica certificata l'ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui alla busta n. 3 – “offerta economica”, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all'assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico-economica.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

d. Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Guido Ciceri.

e. Chiarimenti sugli atti di gara

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara, relativamente alla presentazione dell'offerta, inviando i quesiti tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata gare.sercop@legalmail.it.

Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel sito internet <http://www.sercop.it> alla sezione Gare, nelle FAQ della documentazione relativa alla gara in oggetto, in costante aggiornamento.

Rho, 10/05/2017

f.to Il RUP

Dott. Guido Ciceri

ALL.4

ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 E 63 DEL D.LGS. 50/16 CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA DI GENERE NEL TERRITORIO DEGLI AMBITI DI RHO E GARBAGNATE MILANESE

COSTITUENDA ATI fra:

- FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS – Milano - P.IVA 07657150962 (mandataria)
- ACLI Milano – Milano – C.F.: 80042730152 (mandante)
- DIALOGICA Cooperativa Sociale a r.l. Milano – P.IVA: 05453800962 (mandante)